



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 0010050 del 31-10-2007

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
70121 BARI

OGGETTO: Legge n. 122/1992 - Svolgimento dell'attività di autoriparazione in forma itinerante e mediante la preposizione, in qualità di responsabile tecnico, di un associato in partecipazione.

Con messaggio di posta elettronica datato 12-10-2007 (di cui, per comodità, si unisce copia) codesta Camera chiede di conoscere l'avviso della Scrivente circa la possibilità di accogliere una domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, con la qualifica di piccolo imprenditore, presentata da un soggetto intenzionato a svolgere l'attività di elettrauto di cui all'art. 1, c. 3, lett. "d", della legge in oggetto in forma itinerante e che, non essendo in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge medesima, intende avvalersi di un responsabile tecnico con il quale ha provveduto a stipulare un contratto di associazione in partecipazione.

A tale proposito si trasmette copia del parere reso da questa Amministrazione in relazione ad analogo quesito posto dalla Camera di commercio di Bologna.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dr. Marco Maceroni



*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
Ufficio B4  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, li' 16 agosto 2005 prot. 7761

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA  
40128 BOLOGNA

OGGETTO: Svolgimento attività autoriparazione (legge 122/'92) in forma itinerante.

Si fa riferimento alla nota ( prot. n. 22481 del 19 maggio 2005) con cui codesta C.C.I.A.A. sottopone alcune problematiche connesse allo svolgimento dell'attività di autoriparazione in forma itinerante, mediante la nomina di un responsabile tecnico, con rapporto di associazione in partecipazione. Al riguardo, si ritiene quanto segue.

Nonostante le modifiche intervenute nel corso del tempo alla disciplina in esame, non sembra emergano elementi per modificare la posizione già espressa con nota circolare prot. n. 387286 del 1/06/1995, come confermato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con recente parere:

Ne consegue che, in ogni caso, sostanziosamente l'attività di cui all'oggetto <in veri e propri interventi di emergenza, atti a consentire la riparazione "in loco" di veicoli che per le loro caratteristiche e dimensioni risultino difficilmente trainabili oppure suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità>, l'associante potrà "assorbire" il requisito di tali ristretti limiti.

In merito poi, alla verifica della concreta acquisizione della necessaria esperienza professionale da parte dell'associante, si ritiene che l'onere del suo verificarsi, gravi sull'associante medesimo che è tenuto a produrre a codesta Camera gli elementi probatori atti a rendere effettivo l'accertamento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Mario Spigarelli)

F.to Maceroni